



COMUNE DI GOLASECCA
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

Art. 1
Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per suolo pubblico o spazio pubblico si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2
Occupazioni permanenti o temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda in qualunque modo e per qualsiasi scopo occupare gli spazi e le aree di cui sopra, deve farne domanda all'Amministrazione Comunale.
2. La domanda deve contenere:
 - le generalità e il domicilio del richiedente;
 - il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
 - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare con i relativi elaborati tecnici;
 - la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Quando occorra o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà esser allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

5. Per le occupazioni temporanee di breve durata il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

Art. 4 Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o in particolare circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 5 Procedimento per il rilascio

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati all'art.7 della Legge n. 241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento.

2. Sulla domanda si provvede nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione o nello stesso termine dalla presentazione dei documenti integrativi.

3. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento con i motivi del medesimo.

Art. 6 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso di accoglimento della richiesta, dell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie della concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelle di polizia urbana, igiene ed edilizia vigenti nel Comune.

3. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

5. In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) a termine;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare a tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- d) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

6. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 7

Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.
3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione, ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non arrecare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
5. I concessionari devono mantenere pulita l'area loro assegnata.

Art. 8

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale anche via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza e in caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Art. 9
Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico e nell'interesse della viabilità e senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari.

Note:

Art. 10
Decadenza delle concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento e nella concessione stessa;
- violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazioni dei suoli;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei sei mesi successivi alla data del rilascio dell'atto nel caso di occupazioni permanenti e nei sei giorni successivi alla data fissata per l'inizio dell'occupazione nel caso di occupazioni temporanee.

2. Per la decadenza sarà seguita la procedura prevista per la revoca nel successivo articolo 11.

Art. 11
Revoca della concessione

1. È prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e riduzione del bene occupato.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e restauro del bene occupato.

6. Il provvedimento è notificato dal messo comunale.

Art. 12
Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presente apposita distanza almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti e 5 (cinque) giorni prima della scadenza per le occupazioni temporanee, che deve contenere gli estremi della concessione originaria e le copie delle ricevute di pagamento della tassa.

Art. 13
Occupazioni abusive – Rimozione di materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza, la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stesse.

Note:

Art. 14
Disposizioni generali

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo 7 del D. Lgt. 15/11/1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Solo inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art. 15
Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art.43, 1° comma, del D. Lgt. n. 507/93, questo Comune agli

effetti dell'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche appartiene alla V classe.

Art. 16

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto il territorio di questo Comune si suddivide in n.2 (due) categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, con provvedimento n.16 del 14/04/1994, esaminando senza rilievi dal C.R.C. di Milano il 4/05/1994 al progr. n. 22089:
 - Strade, spazi ed aree pubbliche di I° categoria
 - Strade, spazi ed aree pubbliche di II° categoria

Art. 17

Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 18

Misurazione dell'area occupata – criteri

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante al suolo va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi di pianta, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area

occupata, si computano ai fini della tassazione.

4. Le occupazioni effettuate in angolo tra strade di categorie diverse sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 19 Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie di cui all'art.16 e sono allegate al presente Regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per l'occupazione temporanee di durata di almeno 15 (quindici) giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20% (fino al 50%).

Si applicano le maggiorazioni e le riduzioni previste dal D. Lgt. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni e quelle contemplate dall'art.20 del presente Regolamento

4. Sia per le occupazione temporanee che permanenti la tassa non è dovuta qualora l'importo della stessa sia inferiore all'ammontare di £. 5000.

Art. 20 Maggiorazioni, riduzioni ed esclusioni

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

a) per le occupazioni permanenti degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate all'art.46 del D. Lgt. n.507/93, la tariffa è ridotta al 50% (fino a 1/3 art.44 lettera c)

b) non sono assoggettate alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili

c) la tassa non si applica sui passi carrabili

d) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.

e) per le occupazioni temporanee degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D. Lgt. n. 507/93, la tariffa è ridotta al 50% (art.45 lettera c, facoltativo)

f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 40% (art.45, 4° comma, fino al 50%)

g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è aumentata del 10% (art.45, 6° comma)

h) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte al 50% (art.45, comma 6bis).

i) per le occupazioni realizzate per manifestazioni culturali e di tradizioni locali promosse da organismi non aventi scopo di lucro le tariffe sono ridotte dell'80% (ottanta per cento).

Art. 21

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quelli di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (facoltativo). Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato

mediante versamento diretto.

Art. 22

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osserva le disposizioni previste all'art.51 D. Lgt. n. 507/93 e successive modificazioni.

Art. 23

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D. Lgt. n. 507/93.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione sono invece punite a norma degli artt. n.106 e 88 del T.U.L.C.P. 3/03/1934 n. 383 e della Legge 24/12/1981 n. 689 e del D.L. 30/04/1992 n. 285.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.